



**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**  
**UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA**

Verona li, 3.11.10

FAX PER : X RENATO - MCTC

ALL'ATTENZIONE DI \_\_\_\_\_

OGGETTO: Verbale FVA + ACCORDO FIRMATO  
2 ANNI FA.

DISTINTI SALUTI

*France Robello*

PAGINE (questa inclusa): 3

DA P.R.A DI VERONA  
fax - 045 8035813

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD - EST**

Ufficio Motorizzazione Civile di Verona

Via Apollo, 2 - 37135 VERONA

e-mail: [direzione\\_upvr@mit.gov.it](mailto:direzione_upvr@mit.gov.it) [urp@motorizzazioneverona.it](mailto:urp@motorizzazioneverona.it)

Tel: 0458283511 - Fax: 0458283576

**VERBALE DI CONCERTAZIONE SINDACALE DEL 02/11/2010**

L'anno 2010, addì due del mese di Novembre, in Verona, presso la sede dell'Ufficio Motorizzazione Civile sono presenti i signori:

*per la parte pubblica*

- ing. **BONO Roberto Pietro**

**Direttore U.M.C.**

*per la parte sindacale:*

- Sig.ra Solano Domenica

rappresentante R.S.U.

- Sig.ra Faccioli Ornella

rappresentante R.S.U.

- Sig. Pappalardo Salvatore

rappresentante R.S.U.

- Sig. Rametta Giorgio

Segretario Provinciale FP/CGIL

- Sig.ra Spigo Chiara

Rapp.te Prov.le CISL/FPS

- Sig.ra Rotella Franca

Segretaria Provinciale RDB/PA

Verbalizzante: Sig.ra PIRETTA Marina

**Incontro finalizzato**

all'apertura della trattativa per la definizione dell'indennità di incentivazione della produttività ACCORDO FUA 2009/2010 sottoscritto a livello nazionale in data 26/05/2010.

Le parti danno lettura al precedente accordo sottoscritto in data 07/08/2009 in sede locale, evidenziando i progetti di produttività di questo Ente.

Il presente accordo si applica a tutto il personale in servizio presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Verona al 1° gennaio 2009/2010, il campo di applicazione in base all'Art. 1 dell'accordo Nazionale sul FUA 2009/2010.

In applicazione dell'art. 6 dell'Accordo Nazionale si evidenzia di remunerare un Dipendente come indennità per "centralinisti non vedenti" come previsto dalle normative vigenti.

**Punto 1 - Progetti di produttività**

I progetti di produttività hanno avuto per oggetto le attività svolte in relazione dei procedimenti amministrativi di competenza delle aree "conducenti", "veicoli", "affari generali del Personale" correlate al merito e impegno individuale, a compiti che comportano specifiche responsabilità e disagi, a fronteggiare particolari e gravose situazioni di lavoro, tutte legate alla gravosa carenza di personale, e nello scopo di rendere al meglio il servizio nel rispetto dei compiti istituzionali.

**Punto 2 - Individuazione del Personale**

Il Personale coinvolta nei progetti di produttività è stato individuato come segue:

**Progetto 1 - Area Conducenti**

**Progetto 2 - Area Veicoli**

**Progetto 3 - Area Affari Generali e Personale**

Per un totale di dipendenti pari a nr. 51 al 31/12/2009 e pari a nr. 50 al 31/10/2010.

**Punto 3 - Criteri di ripartizione**

Al Personale individuato al punto 2), e' riconosciuto un compenso individuale dato dal prodotto fra un coefficiente individuale calcolato sulla base delle presenze in servizio, senza distinzione di fasce professionali ed economiche, e lo stanziamento globale stabilito dall'Accordo Nazionale.

Il coefficiente indicato è calcolato per ciascun lavoratore secondo la formula:

$$C_x = \frac{P_x}{\sum_{x=1}^{52} P_x}$$

$C_x$  = coefficiente individuale

$P_x$  = presenze utili, vanno in applicazione dell'entrata in vigore del decreto L. 112 convertito in L. 133 dal 25/06/2008 fino al 31/12/2008, e disciplinato dalla circ. min. n. 6 del 02/10/2008 tutelando le assenze previste dagli istituti normativi:

per il periodo dal 01/01/2008 al 24/06/2008 l'applicazione del presente Contratto sulle presenze utili sono le seguenti:

- assenze ai sensi della Legge 104/92
- assenze per infortuni sul lavoro
- astensione obbligatoria per maternità
- assenze connesse a terapie salvavita
- assenza per malattia dipendente da causa di servizio;

$\sum$  = sommatoria delle presenze utili di tutti i lavoratori.

Al personale in posizione di part-time i suddetti importi verranno attribuiti in misura proporzionale alla relativa formula di part-time.

Per i dipendenti posti in quiescenza negli anni in riferimento 2009/2010 saranno pagati in forma proporzionale alla presenza in servizio.

Per i dipendenti distaccati/comandati in altre sedi saranno altrettanto remunerati proporzionalmente alle loro presenze in servizio presso questa sede.

In applicazione dell'accordo Ministeriale Nazionale nella verifica, le parti ritengono conclusi i progetti per l'anno 2009 e 2010.

**Clausole di salvaguardia**

Le parti concordano nell'applicazione del seguente accordo a partire dal 1° gennaio 2009 al 31/12/2010 secondo quanto previsto dalle norme vigenti e contrattuali sull'applicazione del FUA.

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo, le Parti che l'hanno sottoscritto si incontreranno per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Il Dirigente



Le OO.SS.

CGIL


CISL

UIL

USP/RDB

SANIC

Rappresentanti RSU



**ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA SULLE TIPOLOGIE E  
ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO**

**Art. 1**

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale assunto a tempo determinato o indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, con esclusione del personale appartenente all'area Dirigenza.

**Art. 2**

**OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Con il presente accordo le parti individuano i criteri generali relativi alla definizione delle diverse tipologie ed articolazioni di orario di lavoro, sulla base di regole che tengano conto delle esigenze di servizio, dell'utenza e del personale.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa ed agli accordi collettivi nazionali vigenti.

**Art. 3**

**ORARIO DI SERVIZIO**

1. L'orario di servizio si articola su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì anche nelle ore pomeridiane, nell'arco temporale massimo 7,30 - 18,00.

**Art. 4**

**ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO**

1. Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza.
2. L'accesso al pubblico è consentito nell'ambito del seguente orario:
  - Dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
  - Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 il martedì e il giovedì ad esclusione del periodo estivo e di altri periodi nei quali possono verificarsi criticità nell'erogazione dei servizi all'utenza.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COILFA  
*[Handwritten signature]*

UIL  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Art. 5

## ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro, funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio.
2. l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque giornate, con prosecuzione lavorativa fino al completamento dell'orario d'obbligo anche nelle ore pomeridiane. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante controlli obiettivi e di tipo automatico. In via ordinaria l'articolazione delle 36 ore settimanali si realizza effettuando 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì.
- 3 Limitatamente al 30% (arrotondato all'unità) del personale in servizio, l'orario ordinario di lavoro può essere articolato su cinque giorni lavorativi con prestazioni giornaliere pari a h. 7,42, ovvero h. 7,12 senza pausa pranzo. Qualora il numero delle richieste da parte del personale dovesse superare il contingente sopra indicato, si provvederà ad istituire apposita graduatoria per l'ammissione alla fruizione della predetta tipologia oraria, utilizzando in ordine di priorità i seguenti criteri previsti anche dagli accordi nazionali:
  - a) dipendenti destinatari dei benefici previsti dalla legge nr. 104/92 in quanto soggetti portatori di handicap grave;
  - b) gravi condizioni che incidono sulla capacità di spostamento del dipendente in conseguenza di terapie salvavita ed assimilabili (emodialisi, chemioterapia e trattamento per infezioni HIV, AIDS, nonché cure di riabilitazione post-traumi e post-interventi chirurgici);
  - c) dipendenti destinatari dei benefici previsti dalla legge nr.104/92 in quanto familiari di portatori di handicap grave;
  - d) gravi condizioni di salute del coniuge o del convivente, dei figli, dei parenti o affini entro il secondo grado che comportino la necessità di particolare assistenza;
  - e) figli minori in età prescolare o scolare fino a 12 anni;
  - f) attività di volontariato presso associazioni con caratteristiche rispondenti alla normativa della L. 266/91;
  - g) personale proveniente da altri comuni;
  - h) tossicodipendenti sottoposti a progetto di recupero terapeutico;
  - i) genitori single non conviventi di figli minori;
  - j) studenti lavoratori.

In caso di parità di punteggio, le parti si impegnano a riconvocarsi per stabilire il punteggio da attribuire alla singole voci.

*[Handwritten signature]*

CGIL FP  
*[Handwritten signature]*

UIL  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- 10 do ke me
4. In via residuale ed esclusivamente per i dipendenti che si trovino nelle particolari situazioni di disagio personale, sociale e/o familiare di cui al comma 3 è previsto, in aggiunta alle tipologie di cui ai commi 2 e 3 del presente accordo, che l'orario di lavoro settimanale possa essere articolato come segue:
    - quattro giorni con una prestazione lavorativa continuativa pari a ore 6,45 (senza pausa pranzo) ed un giorno con prestazione lavorativa pari a ore 9,00 (più pausa pranzo).
  5. I dipendenti interessati alle previsioni di cui al comma 3 e 4 all'atto dell'istanza dovranno produrre apposita documentazione attestante la condizione di cui ai punti a - b - c - d - f - e h mentre per i punti e - g - i - j potranno allegare la sola autocertificazione.
  6. Le richieste da parte del personale dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 15 novembre di ciascun anno, ed avranno vigenza annuale. Qualora la percentuale autorizzata sia inferiore al tetto stabilito la richiesta, adeguatamente motivata, può essere presentata anche oltre la data sopra stabilita.
  7. Per quanto attiene alle autorizzazioni accordate per l'anno in corso avranno validità fino al 31/12/2009.
  8. La fascia rigida di compresenza per tutto il personale va dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e si applica a tutte le tipologie di orario. Per il personale che effettua i rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì la fascia rigida di compresenza va dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

## Art. 6

### FLESSIBILITA'

- W
1. La fascia flessibile di tutto il personale in entrata è stabilita dalla ore 7,30 alle ore 8,30, mentre la fascia di flessibilità in uscita è dalle ore 13:00. Per i dipendenti i quali articolano il proprio orario di lavoro con due rientri pomeridiani la flessibilità in uscita in tali giorni è stabilita a partire dalle ore 17:00.  
In caso di particolari e comprovate esigenze personali di cui all'art. 5 comma 3 la Direzione potrà concedere l'entrata alle ore 9,00 previa autorizzazione del Capo Settore, utilizzando gli stessi criteri di cui all'art. 5 comma 3 del presente accordo.
  2. L'istituto della flessibilità in uscita consente di uscire anticipatamente rispetto al completamento dell'orario d'obbligo, pur sempre nel rispetto dell'arco temporale di compresenza.
  3. Fermo restando l'obbligo del completamento dell'orario settimanale stabilito dal CCNL o da contratti individuale, l'uscita anticipata, che comunque non intacca le 36 ore di permesso annuale, deve essere recuperata entro il mese successivo e, se non recuperata, viene considerata alla stregua di un ritardo non recuperato con conseguente

*[Handwritten signature]*

CGIL FP  
*[Handwritten signature]*

10/12  
*[Handwritten signature]*

decurtazione proporzionale della retribuzione e del trattamento economico accessorio.

4. Il personale in regime di part-time può usufruire della flessibilità in entrata solo nel caso in cui l'orario ordinario di entrata ricada nella fascia prestabilita (7,30 - 8,30), mentre la flessibilità in uscita può essere utilizzata, sempre nel rispetto dell'arco temporale di compresenza, purché sussista la possibilità di effettuare il recupero nelle giornate lavorative prefissate.
5. La flessibilità positiva si forma in un plus orario di lavoro, non superando al termine di ogni mese il residuo attivo di 10 ore, da fruire come recupero fino ad un massimo pari alla metà dell'orario giornaliero di lavoro. Le ore in eccesso non vengono considerate.  
La flessibilità si computa in coda al proprio orario di lavoro, fermo restando il non superamento delle 9 ore giornaliere.  
Dal plus orario vengono scalati tutti gli istituti negativi (per permessi brevi, ritardi e flessibilità in negativo).  
A fine mese si compensano le ore in positivo con quelle in negativo.

#### Art. 7

#### PAUSA

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliero ecceda le sei ore continuative (con esclusione dei recuperi, permessi, ritardi, flessibilità) il personale ha diritto a beneficiare, dopo massimo sei ore, di una pausa nella fascia oraria 13,00 - 15,00 che comunque non può essere inferiore a 30 minuti e superiore a 90 minuti compatibilmente con l'orario di servizio. Il rientro dopo le ore 15:00 è considerato ritardo.
2. Il dipendente, ai sensi del CCNL integrativo del CCNL 2006 - 2009 e ulteriori modifiche, può esercitare il diritto di rinuncia alla pausa pranzo mediante atto formale, tale rinuncia comporta la perdita del buono pasto.

#### Art. 8

#### BUONO PASTO

1. Il buono pasto spetta al lavoratore che, nella singola giornata lavorativa, effettua orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore, oltre la pausa.  
Il buono pasto spetta al personale con orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni, previa relativa pausa di almeno mezz'ora e prestazione lavorativa successiva di almeno un'ora successiva alla pausa.
2. Il buono pasto è altresì attribuito per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua immediatamente dopo l'orario di lavoro almeno tre ore di lavoro straordinario o equiparato, ovvero per recuperi di permessi o ritardi di almeno tre ore entrambi nel rispetto della pausa.
3. La durata della pausa pranzo individuale non può essere inferiore a 30 minuti e superiore a 90 minuti, e deve essere usufruito nella fascia temporale dalle 13.00 alle 15.00.

*[Handwritten signature]*

CGIL FF  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Tali condizioni rappresentano il presupposto essenziale per l'erogazione del beneficio in questione per tutti i dipendenti e, quindi, anche per i lavoratori che usufruiscono dei permessi previsti dalla legge 104 del 1992, e dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

4. Il buono pasto spetta inoltre per le uscite di servizio, ma non per quelle per le quali si ha diritto al trattamento di missione.
5. Nei casi in cui il dipendente inviato in missione oraria inferiore alle 8 ore rientri nella sede di servizio per completare l'orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore con relativa pausa, rilevabile con gli ordinari sistemi di controllo, allo stesso spetta il buono pasto.

## ART. 9

### RITARDI E PERMESSI BREVI

1. Si considera ritardo l'ingresso oltre il termine indicato per la flessibilità, nella misura massima di trenta minuti oltre la fascia di flessibilità.
2. Il ritardo si considera evento eccezionale e dovrà essere giustificato al capo settore.
3. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
4. In caso di mancato recupero si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio sia per i permessi brevi che per i ritardi.
5. I "permessi brevi" di cui all'art. 20 del CCNL 1994/97, concessi previa valutazione del Capo Settore non possono superare la metà dell'orario giornaliero di lavoro e le 36 ore nel corso dell'anno e debbono essere recuperate entro l'ultimo giorno del mese successivo.
6. Qualora il dipendente usufruisca di un permesso in entrata, l'inizio dello stesso decorre dal termine ultimo della flessibilità in entrata. Stesso criterio si applica per i permessi in uscita facendo ricadere il termine ultimo di permesso all'inizio della flessibilità in uscita.
7. I recuperi per i ritardi sull'orario di inizio del lavoro o per permessi brevi potranno essere recuperati al completamento del proprio orario giornaliero che comunque non dovrà superare le 9,00 ore tempo massimo di lavoro giornaliero.

CGIL FP  
Cantini

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UIL  
Dini



**ART. 10****PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO**

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto non possono essere utilizzate con fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Direttore, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dai Capi Settori, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Annualmente le parti si incontreranno per la programmazione relativa all'utilizzo delle ore straordinarie.
4. Trimestralmente la Direzione fornirà alla RSU e alle OO.SS. informazione successiva sull'utilizzo delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni, suddivise per Aree.

**Art. 11****BANCA DELLE ORE**

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca ore, con conto individuale per ciascun lavoratore di cui all' art. 27 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001.
2. Nel conto annuale confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario autorizzato, che, previa segnalazione mensile preventiva del lavoratore, possono essere richieste in retribuzione o come permessi compensativi, da poter usufruire entro l'anno successivo. Resta fermo il principio che esclude ogni forma generalizzata di autorizzazione da parte dell'Amministrazione in relazione allo straordinario.
3. Nel caso le ore vengano richieste come permessi compensativi, è previsto comunque il pagamento, compatibilmente con le risorse finanziarie del capitolo, delle maggiorazioni di cui all'art. 26 comma 4 del suddetto contratto.
4. Ogni lavoratore avrà, di norma, nell'arco dell'anno solare massimo 60 ore, ovvero il massimo previsto per l'orario di lavoro individuale, che possono confluire nel conto della banca delle ore.
5. L'adesione a tale istituto va presentata entro e non oltre la data del 30 novembre di ciascun anno e, pertanto, va rinnovata di anno in anno.

CGIA FP  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIL  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*